



COMUNE DI LEQUILE

PROVINCIA DI LECCE

Nr 25 registro deliberazioni

Seduta del 27/09/2012

COPIA di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.
-----------------	--

L'anno 2012 addì 27 del mese di **Settembre** alle ore **18:00** nella Sala Consiliare del Comune si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta di prima convocazione, partecipata a i signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
CAIAFFA Antonio - Sindaco	X		QUARTA Pierluigi (c.a.) - Consigliere	X	
BRUNO Angelo Vito - Consigliere	X		SPEDICATO Antonio - Consigliere	X	
BUTTAZZO Emidio Maurizio - Consigliere	X		ZANATTA Michele - Consigliere	X	
DE LEO Antonio - Consigliere		X	NICOLI Vincenzo - Consigliere	X	
FIORETTI Antonio Vito - Consigliere	X		CAPONE Liana - Consigliere	X	
LEZZI Antonio - Consigliere	X		QUARTA Fabiola - Consigliere		X
LITTI Vito - Consigliere	X		RIZZO Marco - Consigliere		X
MACCHIA Antonio - Consigliere	X		SILVESTRO Anna Chiara - Consigliere	X	
MORELLO Ilario - Consigliere	X				

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Dott. Antonio Caiaffa**, Sindaco del Comune.

Assiste il Vice Segretario Comunale **Dott. Vito Zilli**.-

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N° 267/2000
Visto: Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla regolarità tecnica. Data 18/09/2012 F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE Dott. Vito ZILLI
Visto: Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla regolarità contabile. Data 18/09/2012 F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dott. Vito ZILLI
Visto: Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000 - della spesa di €0 impegno n° del . Data F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dott. Vito ZILLI

IL CONSIGLIO COMUNALE

**Presiede il Sindaco Presidente dott. Antonio Caiaffa;
Assiste il Vicesegretario comunale dott. Vito Zilli;**

Consiglieri presenti 14

Consiglieri assenti 3

Introduce l'argomento il Sindaco Presidente rimarcando in primis il ruolo che hanno avuto i Comuni con riferimento a tale imposta, ovvero quello di semplici esattori.

Ricorda infatti che tutto è stato deciso dallo Stato lasciando ai Comuni angusti spazi di manovra, atteso che ogni possibilità di agevolazione, pure possibile in base al testo normativo, avrebbe pesato per intero sulla parte spettante ai Comuni e non anche sul 50% dello Stato; Ricorda infatti che lo Stato , con riferimento al gettito derivante da tale imposta, ha già incassato in anticipo il suo 50%, atteso che in partenza ha ridotto ai Comuni l'ammontare del Fondo Sperimentale di Riequilibrio, riduzione calibrata proprio sul gettito IMU presunto che ne sarebbe derivato ad ogni Comune.

Il Comune di Lequile, continua il Sindaco, ha soppesato bene tale situazione ritenendo, almeno in questo primo anno di applicazione dell'imposta, di lasciare invariate le aliquote nella misura ordinaria, nelle more di monitorare e fotografare con precisione il gettito a fine anno, e di non concedere , per tali motivazioni, alcuna agevolazione, neppure ad operatori economici che ne avevano fatto richiesta.

Ricorda a tal proposito che sia il Presidente del Consorzio delle ditte operanti nella zona industriale, sia l'ANCE, hanno fatto pervenire richieste di agevolazioni per gli operatori economici del settore. Richieste che al momento, per le motivazioni illustrate, non è possibile accogliere, ma che non si esclude di poter prendere in considerazione nell'anno 2013, auspicando , come si dice, che l'anno prossimo possa anche cambiare la natura di tale imposta configurandola come una imposta più specificatamente comunale.

Anticipa che è intenzione dell'Amministrazione comunale approvare nel primo semestre dell'anno 2013, e quindi prima del pagamento dell'acconto di giugno, il regolamento dell'IMU.

Interviene il consigliere Nicolì , il quale ammette che si tratta di un argomento molto delicato e , in quante tale, richiede la massima cautela, anche in considerazione della situazione economica generale. Concorda in grandi linee con le considerazioni del Sindaco e sulla impostazione generale delle misure adottate. Condivisibile quindi la cautela adottata così come è giusto riservarsi di poter adottare, in futuro, e compatibilmente con il quadro economico di riferimento , misure agevolative;

Tutto ciò premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione*", ed, in particolare, l'art. 2, commi 2, 11, 12, 13, 21 e 26;

Visto il D.Lgs. 23/2011: "*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale*";

Visti in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui istituiscono, a decorrere dall'anno 2013, l'Imposta Municipale Unica in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

Considerato che l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso art. 13;

Constatato che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che tali Regolamenti, anche se adottati successivamente al mese di gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Visto l'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 di dicembre il termine per la deliberazione di Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'inteso col Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-Citta ed autonomie locali, in presente di motivate esigenze;

Visto a tal fine il Decreto del Ministro dell'Interno del 2 agosto 2012 con cui si fissa il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali al 31 ottobre 2012;

Visto il comma 156 della Legge n. 296 del 27.12.2006 che ha stabilito la competenza del Consiglio Comunale per la deliberazione della aliquote I.C.I.

Visto il D.L. 201/2011, ed in particolare l'art. 13, convertito nella Legge n. 214/2011;

Ritenuto pertanto opportuno determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 nel seguente modo:

- Aliquote di base dell'imposta pari allo 0,76% (art. 13, comma 6)
- Aliquota dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (art. 13, c. 7);
- Aliquota dello 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13, comma 8);

Ritenuto inoltre di stabilire, relativamente all'abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze, la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 e s.m. ed integrazioni, come risultante dalla L. 214/2011, senza introdurre ulteriori agevolazioni, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Considerato che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente nell'abitazione;

Precisato che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale agevolazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale iscritto in catasto (usufrutto) su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito nella legge n. 214/2011;
- l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Uditi gli interventi di cui sopra;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano.

D E L I B E R A

1. Di determinare, ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012, le aliquote nelle seguenti misure:
 - Aliquote di base dell'imposta pari allo 0,76% (art. 13, comma 6)
 - Aliquota dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (art. 13, c. 7);
 - Aliquota dello 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13, comma 8);
2. Di stabilire, relativamente all'abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze, la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 e s.m. ed integrazioni, come risultante dalla L. 214/2011, senza introdurre ulteriori agevolazioni, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica senza introdurre ulteriori agevolazioni;
3. Di stabilire, inoltre che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente nell'abitazione;
4. di stabilire che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si

applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale agevolazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale iscritto in catasto (usufrutto) su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

5. Di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro i termini stabiliti per la relativa pubblicazione;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione, espressa per alzata di mano e sempre all'unanimità dei presenti

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Antonio Caiaffa

F.to Dott. Vito Zilli

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE**

Lequile, _____

Dott. Vito Zilli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Vice Segretario Comunale, **Dott. Vito Zilli** certifico, che il presente atto è stato affisso in copia integrale nel sito web ufficiale del Comune, all'Albo Pretorio On Line al n. _____, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ove rimarrà affissa per 15 gg consecutivi.

Dalla residenza Comunale, addì _____.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Vito Zilli

A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente deliberazione è esecutiva il giorno

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 134 – 3° comma)
- immediata esecutività (i sensi dell'art. 134 – 4° comma)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Vito Zilli